DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1977

relativa al concorso concesso dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, a titolo di finanziamento delle spese sostenute dalla Repubblica federale di Germania per restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e per interventi sul mercato interno a valere sul periodo di contabilizzazione 1968/1969

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(78/228/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3171/75 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 5, lettera b),

vista la domanda di rimborso della Repubblica federale di Germania,

previa consultazione del comitato del FEAOG,

considerando che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera b), del regolamento n. 17/64/CEE, la Commissione doveva decidere entro il 31 dicembre 1974 in merito all'intervento del Fondo, sulla base delle domande di rimborso delle spese sostenute per restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e per interventi sul mercato interno, presentate dagli Stati membri a valere sul periodo di contabilizzazione 1968/1969 ; che, tuttavia, a causa dei considerevoli ritardi verificatisi nella presentazione e nella verifica di tali domande, la Commissione non è stata in grado di adottare una decisione di concorso prima del mese di dicembre 1977 ;

considerando che, in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 130/66/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1966, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), il contributo del Fondo copre la totalità delle spese imputabili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 25 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), salvo nel settore lattiero-caseario, nel quale un importo di 70 975 000 unità di conto è lasciato a carico dello Stato membro interessato, conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2306/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5) ; che, stante alle verifiche effettuate, una frazione delle spese dichiarate, ammontante a 12 404 330,39 marchi tedeschi pari a 3 101 082,60 unità di conto non soddisfa le condizioni di ammissibilità e non può pertanto essere rimborsata a titolo di questo periodo ; che lo Stato membro interessato è stato informato dettagliatamente di queste correzioni ed ha potuto render nota la sua posizione al riguardo ;

considerando che, con decisioni del 27 giugno 1969 (6), 22 dicembre 1969 (7) e 23 ottobre 1970 (8), la Commissione ha fissato a 260 395 407 unità di conto il totale degli acconti a valere sul contributo del Fondo alle spese della Repubblica federale di Germania, rimborsabili dalla sezione garanzia per il periodo di contabilizzazione 1968/1969 ; che occorre tenerne conto nello stabilire l'importo da rimborsare nell'ambito del presente concorso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Il concorso concesso dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, a titolo di finanziamento delle spese sostenute dalla Repubblica federale di Germania per le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi sul mercato interno imputabili al FEAOG per il periodo di contabilizzazione 1968/1969 è fissato a un importo totale di 1 186 925 380,04 marchi tedeschi pari a 296 731 345,01 unità di conto.

2. L'importo che il Fondo deve rimborsare nell'ambito del presente concorso, previa detrazione degli acconti

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.
(2) GU n. L 315 del 5. 12. 1975, pag. 1.
(3) GU n. 165 del 21. 9. 1966, pag. 2965/66.
(4) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 991/62.
(5) GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 4.
(6) GU n. L 173 del 15. 7. 1969.
(7) GU n. L 13 del 19. 1. 1970.
(8) GU n. L 244 del 7. 11. 1970.

decisi il 27 giugno 1969, 22 dicembre 1969 e 23 ottobre 1970 per un totale di 260 395 407 unità di conto, è pari a 36 335 938,01 unità di conto.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH